

COMUNE DI AULLA

(Provincia di Massa Carrara)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE"

OGGETTO: Parere sulla proposta n. 53 del 09/11/2020 di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020."

Il sottoscritto dott. Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che in data 25 novembre 2020 ha ricevuto, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto;

Richiamato l'art. 239, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1, lettera b.4), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di ricorso all'indebitamento;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*.

PREMESSA

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In data 30 dicembre 2019 con deliberazione n. 71, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 21 giugno 2020 con deliberazione n. 21, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di € 14.365.032,49, così composto:

Descrizione	Avanzo accertato
Fondi accantonati	8.546.506 ,21
Fondi vincolati	7.933.599 ,99
Fondi destinati	270.250 ,72
Fondi liberi	-2.385.324 ,43

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29/6/2020, è stato approvato il ripiano, ai sensi dell'art. 39-quater, d.l. n. 162/2019, del disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità - Rendiconto di gestione 2019;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 31 del 2/4/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 23/5/2020;
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 32 del 2/4/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 23/5/2020;
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 46 del 8/5/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 23/5/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/6/2020, ad oggetto "Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 e variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/7/2020, con la quale è stato approvato un primo assestamento generale del bilancio dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 175, c. 8 del TUEL, propedeutico alla salvaguardia degli equilibri mediante le variazioni di competenza del bilancio 2020 analiticamente dettagliate nell'allegato B) alla citata deliberazione;
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 90 del 25/8/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 7/10/2020;
- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 104 del 17/9/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 7/10/2020;

- deliberazione della Giunta comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, n. 108 del 24/9/2020, ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 7/10/2020;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 24 del 06/03/2020
- Deliberazione n° 89 del 25/08/2020

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL:

- Deliberazione n° 122 del 27/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n° 301 del 05/03/2020
- Determinazione n° 413 del 20/03/2020
- Determinazione n° 434 del 26/03/2020
- Determinazione n° 1366 del 22/10/2020

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a € 497.467,90; così composta:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	8.546.506 ,21	42.971 ,00	8.503.535 ,21
Fondi vincolati	7.933.599 ,99	454.496 90	7.479.103 ,09
Fondi destinati	270.250 ,72	0 ,00	270.250 ,72
Fondi liberi	-2.385.324 ,43	0 ,00	-2.385.324 ,43

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g), in particolare della Relazione tecnico-finanziaria del "Servizio Bilancio" sulla salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020, allegata alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere.

Con nota prot. 14252 del 7/8/2020 e con successiva nota del 21/10/2020, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- lo svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Con le seguenti note, i Dirigenti dell'Ente non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

- prot. n. 23.088 del 25/11/2020, a firma del Dott. Mostarda, dirigente del III Settore "Affari generali e finanziari"
- prot. n. 23.109 del 25/11/2020, a firma della Dott.ssa Micheletti, dirigente del II settore "Servizi alla città"
- prot. n. 23.110 del 25/11/2020, a firma della Dott. Donati, dirigente del I Settore "Urbanistica e Lavori Pubblici".

In merito alla segnalazione di debiti fuori bilancio da ripianare, si rileva quanto segue:

- il dirigente del III Settore Dott. Renzo Mostarda, per quanto di sua competenza, con nota prot. n.23.088/2020, ha comunicato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.
- il dirigente del II Settore Dott.ssa Luciana Micheletti, per quanto di sua competenza, con nota prot. n.23.109, ha comunicato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;

Il dirigente del I Settore "Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni" Dott. Andrea Donati, con nota prot. n.23.110/2020, ha comunicato che sono in corso le azioni di verifica, di controllo e le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per un eventuale riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL da parte del Consiglio Comunale, al fine di regolarizzare situazioni pregresse e ridurre il contenzioso in essere

In sede di Rendiconto 2019, sono stati confermati gli accantonamenti finanziari effettuati già in sede di rendiconto dell'esercizio 2018 e precedenti al fine di dare copertura finanziaria nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti per l'eventuale loro riconoscimento.

In sede di approvazione del Rendiconto 2018 e 2019, il Revisore raccomandava di concludere le azioni di verifica e controllo delle citate pregresse situazioni; il revisore prendeva inoltre atto della conferma, disposta nel Rendiconto 2019 tra i fondi vincolati del risultato di amministrazione, degli accantonamenti finanziari effettuati negli esercizi precedenti al fine di dare copertura nel caso in cui venissero riconosciuti debiti fuori bilancio;

Allo stato attuale, non sono stati comunicati debiti fuori bilancio da riconoscere.

I Dirigenti, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tenuto conto:

- ✓ dell'attuale situazione emergenziale economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto;
- ✓ del contesto di grave incertezza normativa e finanziaria,
- ✓ dei dati contabili in possesso dell'Ente alla data odierna,
- ✓ dell'incremento del fondo di riserva e l'adeguamento del "Fondo Crediti Dubbia Esigibilità", disposti con le variazioni di assestamento generale 2020,
- ✓ del riscontro della perdita di gettito e l'andamento delle spese dell'esercizio 2020, attività finalizzata alla verifica dell'utilizzo dei trasferimenti e dei ristori statali concessi a seguito dell'emergenza epidemiologico da covid-19, avverrà a consuntivo e sarà effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 giugno 2021,

il dirigente della 3° direzione "Affari generali e finanziari" ha rilevato che, *allo stato attuale NON emergono situazioni di squilibrio nella gestione dei residui e nella gestione di competenza, tali da compromettere l'equilibrio generale economico-finanziario del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.*

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva quanto segue:

- alla luce dell'andamento della gestione dei residui, dei dati in possesso dell'Ente alla data odierna e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione risulta adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.
- a seguito delle variazioni disposte con la proposta di assestamento relative alle entrate, come dettagliato nella Relazione Tecnica e non prevedendo l'abbattimento al 95% ma accantonando l'importo complessivo per tutte le entrate dell'Ente, è stato rideterminato il FCDE dell'esercizio 2020;
- risulta, pertanto, iscritto nel bilancio finanziario definitivamente assestato 2020 un fondo pari a € 931.689,00 e tale fondo, considerata la deroga concessa dall'art. 107-bis della Legge 24 aprile 2020, n.27 che prevede in sede di rendiconto 2020 la possibilità di

utilizzare i dati degli incassi 2019 anziché quelli del 2020, risulta adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, l'Ente intende applicare un' ulteriore quota di avanzo di amministrazione di € 39.442,40 così composta:

- € 20.123,05 derivante da avanzo vincolato per trasferimenti
- € 19.319,35 derivante da avanzo vincolato da leggi e principi contabili

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati, come indicato nell'allegato C) alla proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in data 25/11/2020, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Lucca, 26/11/2020

IL REVISORE UNICO
DR. Nicola Strappaghetti